

Domande e Risposte più Frequenti

A seguito della pubblicazione della **recente legge regionale 34/2007 di modifica al Nuovo Codice del Commercio** della Regione Toscana (L.R. 28/2005) l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e molte Camere di Commercio sono nuovamente impegnate a dare il loro contributo per illustrare le novità introdotte.

Queste risentono indubbiamente del nuovo indirizzo politico che il Governo ha voluto dare e che si è tradotto ormai in numerose norme introdotte dai cosiddetti Decreti Bersani, dove il consumatore e la concorrenza sono gli elementi ispiratori, considerato che la tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa riservata allo Stato.

Dopo un ciclo di seminari esplicativi sulla materia svoltisi presso alcune Camere, l'Unione regionale, pur consapevole che ancora molti sono gli aspetti da verificare in quanto lo stesso testo normativo si presta a varie interpretazioni che solo l'applicazione pratica porterà a chiarire, ritiene di dover rendere noti i quesiti e le relative risposte, precisando che non si tratta di risposte ufficiali, non avendo alcun titolo per farlo, ma unicamente di contributi di approfondimento offerti dai relatori.

L'Unione regionale resta a disposizione per dare risposte ad ulteriori quesiti, che pertanto potranno essere inviati all'indirizzo:

unioncamere@tos.camcom.it

1.

D: art. 2, comma 2 lett. a) bis: Non sembra si possa parlare di semplificazione delle procedure, avendo introdotto il DPGR 40/R/2006. Come si spiega?

R: L'introduzione del DPGR 40/R/2006, ossia del Reg CE 852/2004, è semplificazione vera in quanto abolisce l'autorizzazione sanitaria, costoso istituto arcaico, che risaliva al 1962.

2.

D: art. 24, comma 2 bis: Cosa vuol dire che l'autorizzazione non può essere ceduta separatamente? Non si può certo cedere un pezzo di carta, semmai si cede l'impresa, l'azienda intesa come complesso di beni o il ramo di azienda.

R: Ovviamente si cede l'azienda alla quale l'autorizzazione inerisce, e non l'autorizzazione.

3.

D: art. 25, comma 4 bis: cosa rientra nei prodotti "simili"?

R: I prodotti "simili" a quelli indicati al comma 4 bis dell'art 25 sono i "pastigliaggi" da banco.

4.

D: art 26, comma 2 in relazione all'art. 11, comma 2 lett. n): da una parte si prevede che le disposizioni del titolo II non si applicano alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 26; dall'altra queste attività si assoggettano a comunicazione. Non è una contraddizione? O anche questa è semplificazione amministrativa? Così non sembra. I testimoni di Geova o chiunque altro faccia diffusione porta a porta o chi la fa a titolo gratuito cosa deve fare, una comunicazione per ogni comune della Toscana?

R: E' soggetta a comunicazione, la vendita della stampa nei casi indicati all'art 26, per i quali non serve la formale autorizzazione del Comune. Per regalarla, come fanno anche i Testimoni di Geova, non serve niente, neanche la comunicazione.

5.

D: art. 39, comma 1: il titolare dell'attività per vendere patate e cipolle deve possedere requisiti morali e professionali, dipendenti e/o collaboratori per vendere le stesse patate e le stesse cipolle no. Come mai? Dimenticanza?

R: Non è una dimenticanza, ma una equiparazione a quanto avviene nel commercio al dettaglio tradizionale, dove il commesso di negozio od il familiare coadiutore agiscono spesso temporaneamente da soli, senza il titolare, senza essere in possesso dei requisiti professionali per vendere i prodotti alimentari, con il beneplacito, o tacito assenso, di tutti.

6.

La vendita su area demaniale non comunale prevede un'autorizzazione che rilascia il Comune, competente per territorio, previo nulla osta del Demanio che fissa le modalità di vendita. Pare, allo scrivente, che la LRT 28/2005 non abbia subito modifiche, in questo frangente, ad opera della LRT 34/2007. In caso di mancanza di autorizzazione è applicabile l'articolo 104 comma 1 con sanzione da euro 2.500 a euro 15.000 e il sequestro delle attrezzature e della merce ai fini della confisca? Se, invece, il commerciante autorizzato non rispetta le modalità di vendita è applicabile l'articolo 104, commi 3 e 5 con sanzione da euro 250 a euro 1.500?

R: Si concorda con la soluzione prospettata nel quesito e, cioè:

- per la mancanza di autorizzazione: art. 104, comma 1 LR 34/2007;
 - per il non rispetto delle condizioni o modalità di svolgimento dell'esercizio del commercio, legalmente stabilite: sanzione di cui all'art 104, comma 3 della LR e, in caso di reiterazione particolare gravità, comma 5 dello stesso articolo.
-

7.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande (sporzionamento pasti) da parte di ditta esterna incaricata dal Comune presso una scuola statale, sono richiesti i requisiti morali e professionali?

R: Sicuramente sì. La Ditta deve aver fatto la DIA per la somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore e, per farla, doveva essere in possesso dei requisiti previsti dalla LR 28/2006 per somministrare, tra i quali rientrano quelli morali e professionali.

8.

In una denuncia di inizio attività con richiesta e somministrazione (ex Tip.C) dove nella stessa sono stati indicate le attività di intrattenimento e svago quali: dama, monopoli e altri giochi di società l'autorizzazione amministrativa deve essere rilasciata in base all'art.68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 69?

R: Il quesito non è chiaro in quanto, se esiste, per il locale, una abilitazione congiunta al trattenimento e lo svago, ciò è segno evidente che è già in atto una licenza di cui all'art 68 TULPS, rilasciata previa agibilità del locale ex art 80 del TULPS stesso. Comunque sia, l'autorizzazione per il gioco lecito è quella prevista dall'art 86 del TULPS.
